SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 127° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 21 febbraio 1986** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Regione Lombardia:

Regione Veneto:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 gennaio 1986, n. 31.

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1985 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliere e nella misura di lire ventisettemila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio.

L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte dell'hanseniano.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della determinazione di tale reddito non si tiene conto della integrazione di cui al secondo comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo articolo 2.

Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo articolo 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle "provvidenze a favore degli hanseniani" nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi vigenti».

Art. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

Art. 3.

L'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 463, è abrogato.

Art. 4.

Al maggior onere recato dalla presente legge nell'anno 1985 ed esercizi successivi, valutato in lire 1.300 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA

La legge qui pubblicata non reca le note contenenti le norme alle quali le sue disposizioni fanno rinvio, previste dall'art. 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, in quanto le stesse non sono pervenute in tempo utile.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1908):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) il 16 luglio 1984.

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede legislativa, il 31 luglio 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XIV commissione il 20 dicembre 1984; 21, 28 febbraio 1985; 10, 17, 18 aprile 1985; 23, 29 maggio 1985; 19 giugno 1985 e approvato il 3 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1426):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 23 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 18 dicembre 1985 e approvato il 15 gennaio 1986.

86G0147

LEGGE 29 gennaio 1986, n. **32.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-*bis*) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-*bis*), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 4) del protocollo stesso.

Art. 3.

Il numero 1) dell'articolo 1201 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 4.

Dopo l'articolo 1201 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 1201-*bis*. *(Inosservanza dell'ordine di approdo)*. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio della Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato».

Art. 5.

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-*bis*, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorità in conformità alle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'articolo 3-*bis*, lettera *b)*, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformità a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Si applica il terzo comma dell'articolo 1201-*bis* del codice della navigazione.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 1201-*bis* del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti può sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformità all'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

PROTOCOL

relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

having met in its Twenty-fifth Session (Extraodinary) at Montreal on 10 May 1984,

having noted that international civil aviation con greatly help to create and preserve frindship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat to general security,

having noted that it is desirable to avoid friction and to promote that cooperation between nations and peoples upon which the peace of the world depends,

having noted that it is necessary that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner,

having noted that in keeping with elementary considerations of humanity the safety and the lives of persons on board civil aircraft must be assured,

having noted that in the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944 the contracting States:

recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airespace above its territory,

undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft, and

agree not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of the Convention,

having noted the resolve of the contracting States to take appropriate measures designed to prevent the violation of other States' airspace and the use of civil aviation for purposes inconsistent with the aims of the Convention and to enhance further the safety of international civil aviation,

having noted the desire of contracting States to reaffirm the principle of non—use of weapons against civil aircraft in flight,

1. Decides that it is desirable therefore to amend the Convention on International Civil Aviation done a Chicago on the seventh day of Decembre 1944,

2. Approves, in accordance with the provision of Article 94(*a*) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Insert, after Article 3, a new Article 3-*bis*:

«ARTICLE 3-*bis*.

(*a*) The contracting States recognize that every State must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and that, in case of interception, the lives of persons on board and the safety of aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying in any way the rights and obligations of States set forth in the Charter of the United Nations.

(*b*) The contracting States recognize that every State, in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory without autority or if there are reasonable grounds to esclude that it is being used for any purpose inconsistent with the aims of this Convention; it may also give such aircraft any other instructions to put an end to such violations. For this purpose, the contracting States may resort to any appropriate means consistent with relevant rules of international law, including the relevant provisions of this Convention, specifically paragraph (*a*) of this Article. Each conreacting State agrees to publish its regulations in force regarding the interception of civil aircraft.

(*c*) Every civil aircraft shall comply with an order given in conformity with paragraph (*b*) of this Article. To this end each contracting State establish all necessary provisions in its national laws or regulations to make such compliance mandatory for any civil aircraft registered in that State or operated by a person having his principal place of business or permanent residence in that State. Each contracting State shall make any violation of such

applicable laws or regulations punishable by severe penalties and shall submit the case to its competent authorities in accordance with its laws or regulations.

(*d*) Each contracting State shall take appropriate measures to prohibit the deliberate use of any civil aircraft registered in that State or operated by an operator who has his principal place of business or permanent residence in that State for any purpose inconsistent with the aims of this Convention. This provision shall not affect paragraph (*a*) or derogate from paragraphs (*b*) and (*c*) of this Article».

3. Specifies, pursuant to the provision of the said Article 94(*a*) of the said Convention, one hundred and two as the number of contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

4. Resolves that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of wich shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment abovementioned and the matter hereinafter appearing:

a) the Protocole shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General,

b) the Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation,

c) the instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization,

d) the Protocol shall come into force in respect of the States wich have ratified it on the date on wich the one hundred and second instrument of ratification is so deposited,

e) the Secretary General shall immediately notify all contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol,

f) the Secretary General shall notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force,

g) with respect to any contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

Consequently, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

this Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Oganization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-fifth Session (Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the 10th day of May of the year one thousand nine handred and eighty-four, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

Yves Lambert
Secretary General

Assad Kotaite
President of the 25th Session
(Extraordinary) of the Assembly

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

recante un emendamento alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

riunita nella sua venticinquesima sessione (straordinaria) in Montreal il 10 maggio 1984,

preso atto che l'aviazione civile internazionale può essere di grande ausilio per creare e conservare l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, e che ogni abuso può divenire una minaccia alla sicurezza generale,

preso atto che è desiderabile evitare frizioni e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ed i popoli da cui dipende la pace nel mondo,

preso atto che è necessario che l'aviazione civile internazionale possa essere sviluppata in modo sicuro ed ordinato,

preso atto che nel rispetto delle elementari considerazioni di umanità deve essere garantita la sicurezza e la vita delle persone a bordo degli aerei civili,

preso atto del fatto che, nella convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, gli Stati contraenti:

riconoscono che ciascuno Stato ha la completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio,

si impegnano, allorquando emanano regolamenti per i loro aerei di Stato, a tenere debitamente cònto della sicurezza della navigazione degli aerei civili,

convengono di non usare gli aerei civili a scopi non compatibili con le finalità della convenzione,

preso atto della determinazione degli Stati contraenti di adottare misure appropriate allo scopo di impedire la violazione dello spazio aereo degli altri Stati e l'utilizzazione dell'aviazione civile a scopi incompatibili con le finalità della convenzione e di rafforzare la sicurezza dell'aviazione civile internazionale,

preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di riaffermare il principio del divieto del ricorso all'impiego delle armi contro aerei civili in volo,

1. Decide che è auspicabile emendare di conseguenza la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,

2. Approva, in conformità alle disposizioni dell'articolo 94, lettera *a*), della convenzione citata, il seguente proposto emendamento alla ripetuta convenzione;

Inserire, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-*bis*:

«ARTICOLO 3-*bis*.

a) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato deve astenersi dal ricorrere all'impiego dalle armi contro gli aerei civili in volo e che in caso di intercettazione, la vita delle persone che si trovano a bordo degli aerei e la sicurezza degli aerei non debbono essere messi in pericolo.

Questa disposizione non deve essere interpretata come modifica in alcun senso di quelli che sono i diritti e gli obblighi degli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite.

b) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato, nell'esercizio della propria sovranità, ha il diritto di esigere l'atterraggio, in un aeroporto designato, di un aeromobile civile che, senza averne titolo, sorvola il suo territorio oppure se vi sono dei motivi ragionevoli per indurre a pensare che esso è utilizzato per attività incompatibili con le finalità della presente convenzione; esso può altresì dare a questo aeromobile ogni altra istruzione per far cessare queste violazioni. A questo scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a qualsiasi mezzo appropriato compatibile con i princìpi fondamentali del diritto internazionale, comprese le norme appropriate della presente convenzione, particolarmente quelle di cui alla lettera *a*) del presente articolo. Ciascuno Stato contraente concorda di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l'intercettazione degli aerei civili.

c) Tutti gli aeromobili civili debbono rispettare un ordine dato in conformità a quanto previsto al punto *b*) del presente articolo. A questo fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle proprie leggi o regolamenti nazionali per obbligare tutti gli aeromobili immatricolati in detto Stato o utilizzati da un operatore che ha la sede principale della propria attività, o la sua residenza permanente nello Stato medesimo, a conformarsi a questo ordine. Ciascuno Stato contraente dovrà fare in modo che qualsiasi violazione di tali leggi o regolamenti applicabili sia passibile di severe sanzioni e dovrà sottomettere il caso alle proprie competenti autorità in conformità del suo diritto interno.

d) Ciascuno Stato contraente prenderà misure adeguate per impedire l'impiego deliberato di qualsiasi aeromobile civile, immatricolato nello Stato medesimo o utilizzato da un operatore che ha la sede principale delle sue attività o la residenza permanente in detto Stato, per scopi incompatibili con le finalità della presente convenzione. Questa direttiva non dovrà limitare quanto previsto alla lettera *a*) o costituire deroga a quanto previsto alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo»,

3. Stabilisce, in conformità alla disposizione di cui al citato articolo 94, lettera *a*), della citata convenzione, in 102 il numero degli Stati contraenti dei quali è necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del citato emendamento, e

4. Decide che il segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporrà nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali avrà uguale valore, un protocollo contenente l'emendamento citato e comprendente le seguenti disposizioni:

a) il protocollo sarà firmato dal presidente e dal segretario generale dell'assemblea;

b) il protocollo sarà aperto alla ratifica di tutti gli Stati che avranno ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi avrà aderito;

c) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

d) il protocollo entrerà in vigore, nei riguardi degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito del centoduesimo strumento di ratifica;

e) il segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni singolo strumento di ratifica del protocollo;

f) il segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati che sono parte della detta convenzione la data a far tempo dalla quale detto protocollo entrerà in vigore;

g) il protocollo entrerà in vigore, nei confronti di tutti gli Stati contraenti che lo avranno ratificato dopo la data sopra citata, dal momento in cui ciascuno Stato avrà depositato i suoi strumenti di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Di conseguenza, in conformità alla suddetta decisione dell'assemblea,

il presente protocollo è stato redatto dal segretario generale dell'Organizzazione.

IN FEDE DI CHE, il presidente ed il segretario generale della venticinquesima sessione (straordinaria) dell'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati, a questi effetti dall'assemblea, hanno apposto la rispettiva firma al presente protocollo.

FATTO a Montreal il dieci maggio dell'anno mellenovecentottantaquattro, in un documento unico nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Yves Lambert
Segretario generale

Assad Kotaite
Presidente della 25ª sessione
(straordinaria) dell'Assemblea

NOTE

Nota all'art. 1 della legge:

La convenzione sull'aviazione civile internazionale è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 2 maggio 1983, n. 306.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2846):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 aprile 1985.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni I, IV, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 luglio 1985.

Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1519):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 novembre 1985, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 15 gennaio 1986 (atto n. 1519/A relatore: sen. TAVIANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1986.

86G0130

LEGGE 10 febbraio 1986, n. **33**.

Norme per il funzionamento della corte d'appello di Salerno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i posti di presidente della corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. È soppresso conseguentemente il posto di presidente della sezione distaccata della corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

— La tabella *B* annessa alla legge n. 884/1983 sostituisce la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, relativa al ruolo organico della Magistratura.

— La tabella *B* annessa al D.P.R. n. 1185/1966 riporta la pianta organica dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti d'appello.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 214/1967 è il seguente:

«Art. 1. — Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, è sostituito dal seguente:

"Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario, previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 525):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI), il 16 febbraio 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 18 luglio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1970):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 2 agosto 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione il 27 novembre 1984; 5, 12, 19 dicembre 1984; 16 gennaio 1985 e approvato, con modificazioni, il 23 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 525/B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 7 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18 aprile 1985 e approvato il 22 gennaio 1986.

86G0148

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1986, n. **34.**

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782 e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *b)*, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 2.950 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 390 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1986.

Art. 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, é differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.890 miliardi per l'anno 1988 e in lire 783 miliardi per il periodo 1989-1997, si provvede a carico delle assegnazioni recate dal provvedimento legislativo concernente «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Art. 3.

1. I benefici di cui al presente decreto si applicano a condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL e sono

esclusi per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamento svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

2. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dai precedenti articoli 1 e 2 relativi ai contributi dovuti per il mese di gennaio 1986 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985 i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° febbraio 1986.

3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Bruxelles, addì 20 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 14

86G0146

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 gennaio 1986.

Modificazioni alla tabella «Esport». Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinarrio alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 concernente la tabella «Esport», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Decreta:

Nell'allegato 1 alla tabella «Esport» di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1983 — indicato in premessa — e successive modificazioni, la v.d. 36.01 relativa alle polveri da sparo viene sostituita dalla seguente:

«ex 36.01 - polveri da sparo ad eccezione delle polveri da caccia specificate nell'allegato elenco».

L'elenco relativo alle polveri da caccia allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, costituisce l'allegato 5 al decreto ministeriale 27 maggio 1983 indicato in premessa.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO

Polveri da caccia

1) GM3:
Polvere granulare di colore grigio chiaro.
Dimensione granuli: da 0,3 a 1,2 m/m ca.
Densità gravimetrica: 510 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1966.

2) D1:
Polvere granulare di colore grigio verde.
Dimensione granuli: da 0,30 a 1,10 m/m ca.
Densità gravimetrica: 500 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 293 dell'11 novembre 1974.

3) OK cb:
Polvere lamellare di colore grigio bronzo.
Dimensioni nominali: m/m 1,40 × 1,40 × 0,13 ca.
Densità gravimetrica: 560 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970.

4) SN:

Polvere lamellare di colore bronzo grafitato.
Dimensioni nominali: m/m 1,40 × 1,40 × 0,13 ca.
Densità gravimetrica: 510 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 26 agosto 1970.

5) GM/FINE:

Polvere granulare di colore grigio chiaro.
Dimensione granuli: inferiore a 0,40 m/m.
Densità gravimetrica: 500 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 20 luglio 1978.

6) RG/76:

Polvere granulare di colore grigio ardesia.
Dimensione granuli: da 1 a 1,40 m/m ca.
Densità gravimetrica: 460 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 2 agosto 1976.

7) STAR:

Polvere lamellare di colore grigio verde.
Dimensioni nominali: m/m 1,20 × 1,20 × 0,1 ca.
Densità gravimetrica: 640 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno n. 24/465 del 21 giugno 1946.

8) SIPE (bollo nero):

Polvere lamellare di colore grigio argento.
Dimensioni nominali: m/m 0,85 × 0,85 × 0,15 ca.
Densità gravimetrica: 700 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1976.

9) 205:

Polvere lamellare di colore grigio verde.
Dimensioni nominali: m/m 1,2 × 1,4 × 0,4 ca.
Densità gravimetrica: 560 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 2 agosto 1976.

10) SIDNA:

Polvere lamellare di colore grigio verde.
Dimensioni nominali: m/m 1,50 × 1,50 ×0,25 ca.
Densità gravimetrica: 470 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno del 10 dicembre 1930.

11) BLACK SILVER 1:

Polvere nera da caccia granulare di colore ardesia.
Dimensione granuli: da 0,2 a 0,5 m/m ca.
Densità gravimetrica: 920 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977.

12) BLACK SILVER 2:

Polvere nera da caccia granulare di colore ardesia.
Dimensione granuli: da 0,2 a 0,7 m/m ca.
Densità gravimetrica: 930 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977.

13) S 4 (bollo nero):

Polvere lamellare di colore grigio argento.
Dimensione nominale: m/m 1 × 1 × 0,13 ca.
Densità gravimetrica: 700 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1976.

14) C 7 Perfecta (bollo nero):

Polvere lamellare di colore grigio avana grafitato.
Dimensioni nominali: m/m 1,5 × 1,5 × 0,15 ca.
Densità gravimetrica: 560 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1976.

15) 205/S:

Polvere lamellare di colore grigio verde.
Dimensioni nominali: m/m 1,4 × 1,3 × 0,4 ca.
Densità gravimetrica: 480 gr/l ca.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977

16) F 2:

Polvere lamellare di colore verde.
Dimensioni nominali: m/m 1,50 × 1,50 × 0,11.
Densità gravimetrica media: 480 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1963.

17) M B:

Polvere lamellare di colore bruno.
Dimensioni nominali: m/m 1,50 × 1,50 × 0,10.
Densità gravimetrica media: 470 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno del 9 febbraio 1929.

18) A L:

Polvere lamellare di colore amaranto.
Dimensioni nominali: m/m 1,25 × 1,25 × 0,10.
Densità gravimetrica media: 460 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno del 3 marzo 1960.

19) G P:

Polvere lamellare di colore giallo.
Dimensioni nominali: m/m 1,25 × 1,25 × 0,10.
Densità gravimetrica media: 460 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno del 3 marzo 1960.

20) NIKE:

Polvere lamellare di colore viola.
Dimensioni nominali: m/m 1,25 × 1,25 × 0,07.
Densità gravimetrica media: 430 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno del 3 marzo 1960.

21) L P 4:

Polvere discoidale di colore grigio.
Dimensioni nominali: ∅ mm 2, spessore mm 0,45.
Densità gravimetrica media: 540 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1981.

22) Ao:

Polvere lamellare di colore giallo e arancio.
Dimensioni nominali: m/m 1,50 × 1,70 × 0,33.
Densità gravimetrica media: 610 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1981.

23) Marca A 1:

Polvere lamellare di colore verde.
Dimensioni nominali: m/m 1,50 × 1,70 × 0,33.
Densità gravimetrica media: 540 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 14 luglio 1962.

24) As:

Polvere lamellare di colore verde e rosso.
Dimensioni nominali: m/m 1,50 × 1,70 × 0,33.
Densità gravimetrica media: 500 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1981.

25) D 20:

Polvere discoidale di colore giallo.
Dimensioni nominali: ∅ mm 2, spessore mm 0,45.
Densità gravimetrica media: 500 gr/l.
Riconoscimento Min. Interno, in *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1981.

86A1231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1986:

D Amore Pellegrino, notaio residente nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Cervinara, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Francesco, notaio residente nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Chiusano di San Domenico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Poli Maurizio, notaio residente nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Pisogne, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barbagallo Leonardo, notaio residente nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Giarre, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Frattarolo Vincenzo, notaio residente nel comune di Rocchetta Sant'Antonio, distretto notarile di Foggia è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Ansaldo Edmondo, notaio residente nel comune di Vado Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Campo Ligure, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione;

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di Chiusi, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Altopascio, distretto notarile di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Mottola Gino, notaio residente nel comune di Castiglion Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Dongiacomo Nicola, notaio residente nel comune di Aversa, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Schio, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1986:

il decreto ministeriale 1° febbraio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Mottola Gino alla sede di Laviano, distretto notarile di Salerno;

Caputo Alessandra, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1986:

il decreto ministeriale 1° febbraio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Dongiacomo Nicola alla sede di Schio, distretto notarile di Vicenza;

Clarizio Giulia, notaio residente nel comune di Arsiero, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

86A1185

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 1° settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6 e 7 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna»

Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 2 con il seguente testo:

Art. 2. — Primo comma: (*Omissis*).

Secondo comma: possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella regione sarda presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Si propone di sostituire l'ultimo comma dell'art. 4 con il testo che segue:

Art. 4. — La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Si propone di sostituire il testo del secondo comma dell'art. 5 con il testo che segue:

Art. 5. — Primo comma: (*Omissis*).

Secondo comma: Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Mònica di Sardegna» una gradazione alcoolica complessiva, minima naturale di gradi 10,5.

(*Omissis*).

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo che segue:

Art. 6. — Il vino «Monica di Sardegna» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro, brillante, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

odore: profumo intenso etereo e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

La denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» (secco o amabile) può essere utilizzata per la produzione del tipo «Frizzante» naturale.

I tipi «Amabile» (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione «Amabile».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 7 con il testo che segue:

Art. 7. — Il vino «Monica di Sardegna» del tipo secco tranquillo ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 12 gradi e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5 dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia da cui deriva, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Superiore». Sulle bottiglie del vino «Monica di Sardegna» secco, tranquillo «Superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

86A1187

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, a sua domanda, del notaio dott.ssa *Giuseppina Porro, con decreto ministeriale 6 febbraio 1986* è stato revocato, con decorrenza 16 ottobre 1985, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Cremona, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 settembre 1960.

86A1233

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Alfa Kadol.

Con decreto in data 22 marzo 1985 è stato revocato il decreto ministeriale n. 104/S del 4 maggio 1984, relativo alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Alfa Kadol - tubo g 40 di pomata - registrata a nome della ditta Farmaceutici Midy S.p.a., Milano, via Piranesi n. 38.

Pertanto la richiamata specialità medicinale può nuovamente essere preparata e venduta nella composizione autorizzata con decreto ministeriale 29 luglio 1975.

86A1214

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto in data 10 dicembre 1985 ha confermato alla società «SO.FI.DIN. - Fiduciaria d'investimenti S.p.a.», con sede in Milano, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto in data 10 dicembre 1985 ha confermato alla società Fidelta S.p.a., con sede in Alessandria, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto in data 22 gennaio 1986 ha rilasciato alla società «Trentino-Alto Adige S.a.s. di Piero Chiesa & C.», con sede in Bolzano, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

86A0803

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dei compensi spettanti ai membri del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Con decreto 23 gennaio 1986 del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro, a ciascuno dei componenti il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è attribuito, ove competa, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il compenso mensile lordo di L. 300.000 per il presidente e di lire 225.000 per i componenti del collegio stesso.

L'onere derivante dall'esecuzione del decreto sopra detto graverà sui fondi del citato Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

86A1037

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 19 dicembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 193/1984, che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visti gli atti dell'istruttoria svolta dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine alla domanda di revisione del contributo della Acciaierie tubificio Arvedi S.p.a. di Cremona volta ad un riconoscimento di una capacità produttiva autonoma della linea condotte;

Considerato che, a giudizio del predetto comitato, la soppressione della linea condotte non determina una effettiva riduzione di capacità produttiva;

Ritenuto di far proprio l'anzidetto parere;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa la domanda della società sopra menzionata non è accolta.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

86A0827

REGIONE LOMBARDIA

Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431

IL PRESIDENTE

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Richiamata in particolare la legge 8 agosto 1985, n. 431, che all'art. 1-*ter* prevede per le regioni la facoltà di individuare, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma del citato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 (come integrato dall'art. 1 della stessa legge n. 431), nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 1497/39; le aree in cui è vietata, fino all'adozione dei piani paesistici ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

Richiamata a questo proposito la competenza affidata dalla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, alla giunta regionale ad approvare o modificare gli elenchi dei beni soggetti alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, di cui all'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che tra le finalità della legge n. 431, vi è quella di individuare alcune categorie di beni le cui componenti naturali concorrono per le loro qualità intrinseche a formare ed identificare i diversi tipi di paesaggio, integrando l'assetto d'ambiente, di tradizione e di cultura alla cui tutela la legge n. 1497 è destinata;

Considerato che la regione può perimetrare le aree da assoggettare al vincolo temporaneo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, unicamente tra le zone già sottoposte con appositi provvedimenti ministeriali o regionali alle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero tra quelle inserite nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

che appare di conseguenza opportuno che lo speciale regime di protezione di cui al richiamato art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in vista della redazione dei piani paesistici previsti dall'art. 1-*bis*, venga esteso alle aree individuate nella planimetria e negli elenchi allegati, in base ai criteri meglio specificati nella relazione;

Considerato che la metodologia prescelta configura un organico assetto dei vincoli di salvaguardia anche in relazione alla valutazione degli ambiti di piano paesistico;

Ricordato che la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, individua nel piano paesistico il fondamentale strumento di gestione del vincolo di tutela ambientale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) Di individuare, nel quadro delle procedure di predisposizione di piani paesistici, un sistema coordinato di perimetrazione di area riferibili prevalentemente a valenze di carattere morfologico, naturalistico e culturale, che a integrazione del sistema dei parchi e delle riserve nazionali e regionali, e del complesso dei vincoli n. 1497, configuri aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica su vasta scala.

2) Di individuare nell'ambito dei perimetri definiti al punto 1 come soggette alla disciplina dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431:

a) le aree già assoggettate a vincolo n. 1497 in base a provvedimento motivato e specificato;

b) le aree assoggettate a vincolo oggettivo e automatico e in base agli elenchi definiti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

In tali ambiti sono pertanto vietate, fino all'approvazione dei rispettivi piani paesistici, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi, e comunque per quelli prescritti dalla pubblica amministrazione a difesa dell'ambiente dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo nonché per le opere a difesa della pubblica incolumità.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57.

Copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione verrà inviata a tutti i sindaci dei comuni interessati affinché provvedano ad affiggerla sull'albo comunale; il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia, della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente: GUZZETTI

Il segretario: DI GIUGNO

RELAZIONE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1-*ter* della legge 22 agosto 1985, n. 431, la regione Lombardia ha provveduto ad individuare, con deliberazione della giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, le aree del territorio regionale aventi caratteristiche di particolare interesse ambientale.

Si tratta di aree ove, a ragione di tale loro specificità l'edificazione è assoggettata a rigorose misure di salvaguardia non essendovi consentita alcuna «modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».

Invero, tale regime di temporanea inedificabilità trova applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della citata deliberazione n. 3859, e sino a che, per tali aree non verranno approvati i relativi piani paesistici, la cui redazione è di competenza della regione e la cui approvazione dovrà intervenire entro il 31 dicembre 1986.

Proprio la stretta connessione che lega la determinazione delle aree da sottoporre a particolare tutela, con l'obbligo di redazione dei piani paesistici, ha indotto la regione, nel procedere appunto a tale determinazione, ad individuare, congiuntamente, più vasti ambiti territoriali definiti «aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica» (punto 1 della deliberazione n. 3859), entro i quali ambiti sono sottoposte al particolare regime dell'art. 1-*ter* (punto 2 della deliberazione n. 3859):

a) le aree già assoggettate a vincolo ex lege n. 1497/1939 in base a provvedimento motivato;

b) le aree assoggettate a vincolo oggettivo ed automatico, in base agli elenchi definiti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Tali ambiti territoriali, entro i quali, come detto, si situano le aree ad inedificabilità temporanea, costituiscono una prima individuazione, suscettibile di successive più vaste determinazioni, delle parti di territorio regionale da sottoporre a pianificazione paesistica a norma dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985.

Si segnala, inoltre, che dalle determinazioni assunte con la predetta deliberazione n. 3859, risultano escluse le aree comprese nel Parco nazionale dello Stelvio, ovvero nei parchi regionali istituiti con apposito provvedimento legislativo, in quanto entro tali aree gli interventi edilizi sono già sottoposti a specifica rigorosa disciplina.

Al fine di una puntuale osservanza delle disposizioni di legge è, pertanto, necessario che i sindaci dei comuni il cui territorio ricade in tutto, o in parte, entro le predette «aree di primo appoggio della pianificazione paesistica», provvedano ad una concreta individuazione delle aree sottoposte alla specifica tutela prevista dal citato art. 1-*ter*.

Ciò è di particolare rilevanza per quanto concerne le aree di cui alla sopraindicata lettera *b*), ossia quelle nelle quali sono presenti i beni naturali elencati, appunto, all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Si ricorda che da tale individuazione sono escluse, a norma del secondo comma del predetto art. 1, le zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei programmi pluriennali di attuazione — le altre zone, come determinate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Ciò, naturalmente, vale per le sole previsioni dei piani urbanistici, nonché per quelle dei programmi pluriennali di attuazione, vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Di più immediata ed agevole individuazione risultano, invece, le aree assoggettate a vincolo paesaggistico in forza di specifico provvedimento ministeriale o regionale assunto secondo le procedure previste dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939, e delle quali aree, è parola alla lettera *a*) della deliberazione della giunta regionale n. 3859.

Da ultimo, si comunica che a norma di quanto disposto dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la citata deliberazione n. 3859, dovrà essere affissa all'albo comunale ed altra copia depositata presso la segreteria comunale con la relativa documentazione cartografica. Della data dell'affissione dovrà essere fornita, a cura del sindaco, tempestiva notizia alla giunta regionale.

Chiarimenti e precisazioni in ordine a quanto previsto dalla legge n. 431/1985, nonché dalla deliberazione regionale n. 3859, potranno essere richiesti alla giunta regionale stessa, settore coordinamento per il territorio, servizio beni ambientali e servizio giuridico.

Elenco delle aree di particolare interesse ambientale (art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431) allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985

Ambito territoriale	Provincia
1) Varese e laghi	Varese
2) Sondrio e Valtellina	Sondrio
3) Val Chiavenna	Sondrio
4) Como e Lario occidentale	Como
5) Triangolo lariano	Como
6) Lario orientale, Grigna e Brianza	Como
7) Comune di Milano	Milano
8) Milano sud-ovest	Milano
9) Milano sud-est	Milano
10) Pavia, Barco e Certosa	Pavia
11) Oltrepo pavese	Pavia
12) Valli del Brembo e dell'Adda	Bergamo
13) Valle del Serio	Bergamo
14) Valli dell'Iseo e del Cherio	Bergamo
15) Val Camonica	Bergamo - Brescia
16) Parco dell'Oglio	Bergamo - Brescia - Cremona - Mantova
17) Iseo e Franciacorta	Brescia
18) Brescia e Val Trompia	Brescia
19) Val Sabbia e Riviera del Garda	Brescia

LEGENDA

Terr. com. = territorio comunale
Liv. = livello
T = torrente

PROVINCIA DI VARESE

1) *Varese e laghi*

Pino sulla sponda Lago Maggiore	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Tronzano	idem
Maccagno	idem
Dumenza	idem
Veddasca	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1.200 m.
Curiglia Monteviasco	idem
Brezzo di Bedero	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Porto Valtravaglia	idem
Castelveccana	idem
Laveno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Cittiglio	idem
Brenta	idem
Casalzuigno	idem
Cuveglio	idem
Duno	idem
Cassano Valcuvia	idem
Mesenzana	idem
Brissago	idem
Cadegliano Viconago	terr. com. al di sopra della linea di liv. 900 m.
Montegrino Valtravaglia	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Cremenaga	idem
Cugliate Fabiasco	idem
Marchirolo	idem
Marzio	idem
Cuasso al Monte	idem
Bisuschio	idem
Arcisate	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Induno Olona	idem
Valganna (1)	terr com. a est della strada da Varese a Ponte Tresa al di sopra della linea degli 800 m.
Valganna (2)	terr. com. a ovest della strada da Varese a Ponte Tresa al di sopra della linea dei 600 m.

Bedero Valcuvia	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Cunardo	idem
Viggiù	idem
Saltrio	idem
Porto Ceresio	idem
Osmate	terr. com. al di sopra della linea di liv. 350 m.
Comabbio	idem
Mercallo	idem
Angera	idem
Ranco	idem

PROVINCIA DI SONDRIO

2) *Sondrio e Valtellina*

Livigno	terr. com. non perimetrato nel Parco dello Stelvio al di sopra della linea di livello dei 1800 m. ad esclusione del territorio compreso nel perimetro del centro edificato
Valdidentro	terr. com. non perimetrato nel Parco dello Stelvio al di sopra della linea di livello dei 1600 m.
Bormio	idem
Valfurva	idem
Valdisotto	idem
Sondalo	terr. com. non perimetrato nel Parco dello Stelvio al di sopra della linea di livello dei 1200 m.
Grosio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Grosiotto	idem
Mazzo di Valtellina	idem
Vervio	idem
Tovo Sant Agata	idem
Lovero Valtellina	idem
Sernio	idem
Tirano	terr. com. al di sopra della linea di livello dei 1000 m. a nord dell'Adda e dei 1200 m. a sud dell'Adda
Villa di Tirano	idem
Teglio	idem
Bianzone	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Aprica	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Chiuro	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Castello dell'Acqua	idem
Ponte in Valtellina	idem
Tresivio	idem
Montagna in Valtellina	idem
Piateda	idem
Faedo Valtellino	idem
Albosaggia	idem
Sondrio	idem
Lanzada	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Caspoggio	idem
Chiesa Valmalenco	idem
Torre Santa Maria	idem
Spriana	idem
Castione Andevenno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Postalesio	idem
Berbenno Valtellino	idem
Buglio in Monte	idem
Caiolo	idem
Cedrasco	idem
Fusine	idem
Colorina	idem

Forcola	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Ardenno	idem
Valmasino	idem
Civo	idem
Mello	idem
Traona	idem
Cervino	idem
Cino	idem
Mantello	idem
Dubino	idem
Tartano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Bema	idem
Albaredo per San Marco	idem
Gerola Alta	idem
Pedesina	idem
Rasura	idem
Dazio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Morbegno	terr. com. a nord dell'Adda oltre i 600 m. terr. com. a sud dell'Adda oltre i 1000 m.
Talamona	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Cosio Valtellino	idem
Rogolo	idem
Andalo Valtellino	idem
Delebio	idem
Piantedo	idem

3) *Val Chiavenna*

Isolato	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1600 m.
Campodolcino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
San Giacomo e Filippo	idem
Chiavenna	idem
Piuro	idem
Villa di Chiavenna	idem
Prata Camportaccio	idem
Mese	idem
Menarola	idem
Gordona	idem
Samolaco	idem
Novate Mezzola	idem
Verceia	idem

PROVINCIA DI COMO

4) *Como e Lario occidentale*

Sorico	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m. confine di Montemezzo alla Valle del Poncio quindi lungo il torrente fino alla costa del lago di Mezzola e al confine con Novate e Samolaco
Montemezzo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Trezzone	idem
Vercana	idem
Livo	idem
Poglio	idem
Dosso del Liro	idem
Consiglio di Rumo	idem
Stazzona	idem
Germasino	idem
Garzeno	idem
Dongo	idem
Musso	idem
Pianello del Lario	idem
Cremia	idem
Santa Maria Rezzonico	idem

Valsolda	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Porlezza	idem
Carlazzo	idem
Cusino	idem
Benelario	idem
Grandola ed Uniti	idem
Plesio	idem
Menaggio	idem
Corrido	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Valrezzo	idem
Cavargna	idem
San Nazzaro Val Cavargna	idem
San Bartolomeo Val Cavargna	idem
Claiano con Osteno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Griante	idem
Tremezzo	idem
Mezzegra	idem
Lenno	idem
Ossuccio	idem
Sala Comacina	idem
Colonno	idem
Argegno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Cerano d'Intelvi	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Dizzasco	idem
Pigra	idem
Schignano	idem
Casasco d'Intelvi	idem
Castione d'Intelvi	idem
San Fedele d'Intelvi	idem
Blessagno	idem
Pellio d'Intelvi	idem
Lanzo d'Intelvi	idem
Laino	idem
Ramponio Verna	idem
Ponna	idem
Brienno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Laglio	idem
Carate Urio	idem
Moltrasio	idem
Cernobbio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Maslianico	idem
Como (1)	terr. com. a ovest della ferrovia Milano-Chiasso al di sopra della linea di liv. 400 m. (Spina Verde)
Breccia	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
San Fermo	idem
Cavallasca	idem
Parè	idem
Drezzo	idem

5) *Triangolo Lariano*

Lezzeno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Nesso	idem
Pognana Lario	idem
Faggeto Lario	idem
Torno	idem
Blevio	idem
Zelbio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Veleso	idem
Como (2)	terr. com. a est della ferrovia Milano-Chiasso al di sopra della linea di liv. 800 m.
Brunate	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Civiglio	idem
Tavernerio	idem

Albese con Cassano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Albavilla	idem
Erba	idem
Ponte Lambro	idem
Caslino d'Erba	idem
Bellagio	idem
Oliveto Lario	idem
Valbrona	idem
Mandello del Lario (2)	terr. com. Isola amministrativa Moregallo al di sopra della linea di liv. 800 m.
Civenna	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Magreglio	idem
Barni	idem
Lasnigo	idem
Asso	idem
Canzo	idem
Rezzago	idem
Sormano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 900 m.
Caglio	idem
Valmadrera	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Civate	idem
Suello	idem
Cesana Brianza	idem
Pusiano	idem
Eupilio	idem

6) *Lario orientale, Grigna e Brianza*

Colico	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Dorio	idem
Sueglio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Introzzo	idem
Tremenico	idem
Pagnona	idem
Premana	idem
Casargo	idem
Vendrogno	idem
Perledo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Varenna	idem
Esino Lario	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Lierna	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Mandello del Lario (1)	idem
Abbadia Lariana	idem
Lecco (1)	terr. com. a ovest della strada Lecco-Taceno al di sopra della linea di liv. 800 m.
Ballabio (1)	terr. com. a ovest della strada Lecco-Taceno al di sopra della linea di liv. 800 m.
Pasturo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Introbio	terr. com. a ovest della strada Lecco-Introbio al di sopra della linea di liv. 800 m.
Primaluna (1)	idem
Cortenova (1)	idem
Taceno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Parlasco	idem
Margno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Crandola	idem
Cortenova (2)	terr. com. a est della viabilità Lecco-Taceno al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Primaluna (2)	idem
Introbio (2)	idem
Barzio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Moggio	idem
Cassina Valsassina	idem
Cremeno	idem
Monterone	idem
Ballabio (2)	terr. com. a ovest della strada Lecco-Taceno al di sopra della linea di liv. 800 m.
Lecco (2)	idem

Galbiate	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Colle Brianza	idem
Santa Maria Hoè	idem
Olgiate Molgora	idem
Brivio	idem
Arluno	idem
Valgreghentino	idem

PROVINCIA di MILANO

7) *Comume di Milano*

Milano (1)	terr. com. a ovest della linea congiungente il confine con Pero e via Gallarate (strada statale 33) viale Ghisallo, piazza Kennedy, via Alcide De Gasperi, viale Serra, viale Elia, piazzale Lotto, via Gavirate, piazza Segesta, via San Stratico, via dei Rospigliosi, via Dessiè, via Harar, via Novara strada statale 11, via Caio Mario, piazza Gioisia Monti, via G. Airaghi, via Quinto Romano, piazza Anita Garibaldi, via Cusago, via val d'Intelvi, via val Isorno, via Gozzoli sino al confine con Cesano Boscone.
Milano (2)	terr. com. a sud della linea congiungente con il confine di Assago, l'autostrada Milano-Genova, via Boffalora, via Chiesa Rossa (strada statale 35 dei Giovi), via Gratosoglio, via Feraboli, via dei Missaglia, via Selvanesco, via Ripamonti, via Santa Maria dell'Assunta, via Pismonte, via S. Dionigi, via Fabio Massimo, autostrada del Sole sino al confine con San Donato.
	N.B. — Il vincolo di inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/85, non trova applicazione nei limiti di azzonamento di cui alle deliberazioni consiglio comunale numeri 946 e 947 del 4 novembre 1982 relative al piano casa.
Milano (3)	terr. com. a est del fiume Lambro dal confine con Codogno a nord e il confine con Peschiera a sud.

8) *Milano sud-ovest*

Marcallo con Casone	terr. com. a sud dell'autostrada A4 Milano/Torino.
Ossona	idem
Santo Stefano Ticino	idem
Arluno	idem
Sedriano	idem
Pregnana Milanese	idem
Cornaredo	idem
Settimo Milanese	intero terr. com.
Corbetta	idem
Albairate	idem
Vermezzo	idem
Vittuone	idem
Cisliano	idem
Gaggiano	idem
Bareggio	idem
Cusago	idem
	N.B. Il vincolo di inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 non trova applicazione nelle zone residenziali e produttive previste dal piano regolatore generale adottato con deliberazione comunale n. 65 del 15 giugno 1984.
Trezzano sul Naviglio	intero terr. com.
Cesano Boscone	idem
Corsico	idem
Zelo Surrigone	idem
Gudo Visconti	idem
Rosate	idem
Bubbiano	idem
Calvignasco	idem
Vernate	idem
Casarile	idem
Noviglio	idem
Binasco	idem
Buccinasco	idem
Zibido San Giacomo	idem
Assago	idem
Rozzano	idem
Basiglio	idem
Lacchiarella	idem

9) *Milano sud-est*

Opera	intero terr. com.
Pieve Emanuele	idem
Locate Triulzi	idem
Carpiano	idem
San Giuliano Milanese	idem
San Donato Milanese	idem
Peschiera Borromeo	idem
Segrate	terr. com. a sud della ferrovia Milano-Venezia.
Pioltello	idem
Rodano	idem
Vignate	idem
Melzo	idem
Pozzuolo Martesana	idem
Cassano d'Adda	idem
Vizzolo Predabissi	intero terr. com. a nord-est della via Emilia.
Dresano	intero terr. com.
Mulazzano	terr. com. a nord della strada Melegnano - Villa Pompeiana.
Cervignano d'Adda	idem
Zelo Buon Persico	terr. com. a nord della strada Melegnano - Villa Pompeiana a ovest della strada da Galgagnano-Zelo Buon Persico Merlino-Vaiano.
Merlino	terr. com. a ovest della strada da Galgagnano-Zelo Buon Persico-Vaiano fino all'incrocio col Canale Muzza.
Comazzo	terr. com. a ovest del Canale Muzza.
Trucazzano	terr. com. a ovest del Canale Muzza.
Colturano	intero terr. com.
Mediglia	idem
Pantigliate	idem
Settala	idem
Liscate	idem
Tribiano	idem
Paullo	idem

PROVINCIA di PAVIA

10) *Pavia, Barco e Certosa*

Certosa di Pavia	terr. com. a est della linea definita dalla viabilità per Carpignano-Giussago e dal suo prolungamento assiale verso sud sino al comune di Borgarello.
Giussago	terr. com. compreso tra il tratto superstite della strada romana da Milano a Pavia (s.p. 748) in confine con Certosa, la viabilità da Carpignano a Novedo a nord, e la roggia Barona a est della ferrovia Milano-Pavia sino al confine di San Genesio e Borgarello a sud.
Borgarello	terr. com. a est del Naviglio Pavese.
San Genesio ed Uniti	terr. com. a nord-ovest della viabilità da Pavia a Lordirago.
Sant'Alessio cn Vialone	idem
Pavia	terr. com. delimitato dalla congiungente il confine di Borgarello, il Naviglio Pavese sino alla traversa dalla Cascina Rizza alla Cascina Cassinino, via Mirabello, via Olevano, via Folperti, via del Parco Vecchio, via Ferrini, via Fasolo e via per Lordirago (s.p. 2) sino al confine con San Genesio.

11) *Oltrepo pavese*

Santa Margherita Staffora	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Brallo di Pregola (1)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1100 m. a ovest dei torrenti Avagnone e Montagnola.
Brallo di Pregola (2)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m. a est dei torrenti Avagnone e Montagnola.
Menconico	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Romagnese	idem
Zavattarello	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Varzi (1)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m. a est delle Valli di Nivione e del Reponte.
Varzi (2)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m. a ovest delle Valli di Nivione e del Reponte.
Bagnaria	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.

Pontenizza	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Cecima	idem
Godiasco	idem
Val di Nizza	idem
Valverde	idem
Canevino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Rocca de' Giorgi	idem
Montecalvo Versiggia	idem
Volpara	idem
Golferenzo	idem
Santa Maria della Versa	idem

PROVINCIA DI BERGAMO

12) *Valli del Brembo e dell'Adda*

Valtorta	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Ornica	idem
Cassiglio	idem
Cusio'	idem
Santa Brigida	idem
Averara	idem
Olmo al Brembo	idem
Mezzoldo	idem
Piazzatorre	idem
Piazzolo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Piazza Brembana	idem
Valnegra	idem
Moio de' Calvi	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Lenna	idem
Roncobello	idem
Isola di Fondra	idem
Branzi	idem
Carona	idem
Valleve	idem
Foppolo	idem
Vedeseta	idem
Taleggio	idem
Camerata Cornello	idem
San Giovanni Bianco	idem
Dossena	idem
San Pellegrino Terme	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Oltre il Colle	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Serina	idem
Cornalba	idem
Costa di Serina	idem
Algua di Costa Serina	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Bracca	idem
Zogno (1)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m. a ovest del Brembo.
Zogno (2)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m. a est del Brembo.
Sedrina	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Gerosa	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Blello	idem
Brembilla	idem
Fuipiano Valle Imagna	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Brumano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Rota di Imagna	idem
Valsecca	idem
Costa Valle Imagna	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Roncola	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Capizzone	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Ubiale Clanezzo	idem
Erve	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Carenno	idem
Torre de' Busi	idem
Caprino Brgamasco	idem
Palazzago	idem
Almenno San Bartolomeo	idem
Pontida	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Ambivere	idem
Sotto il Monte	idem
Carvico	idem
Villa d'Adda	idem

13) *Valle del Serio*

Valbondione	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Gandellino	idem
Valgoglio	idem
Gromo	idem
Ardesio	idem
Oltressenda Alta	idem
Villa d'Ogna	idem
Parre	idem
Premolo	idem
Gorno	idem
Oneta	idem
Clusone	idem
Ponte Nossa	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Casnigo	idem
Cazzano Sant'Andrea	idem
Gandino	idem
Peia	idem
Leffe	idem
Colzate	idem
Vertova	idem
Gazzaniga	idem
Cene	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Albino (1)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m. a ovest del Serio.
Albino (2)	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m. a est del Serio.
Pradalunga	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Nembro	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Alzano Lombardo	idem
Selvino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Aviatico	idem
Scanzorosciate	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Torre de' Roveri	idem
Albano Sant'Alessandro	idem

14) *Valli dell'Iseo e del Cherio*

Castione	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Onore	idem
Fino del Monte	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Rovetta	idem
Songavazzo	idem
Cerete	idem
Sovere	idem
Bossico	idem
Lovere	idem
Solto Collina	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Riva di Solto	idem
Fonteno	idem
Parzanica	idem
Tavernola	idem
Vigolo	idem
Predore	idem
Viadanica	idem
Adrara San Martino	idem
Adrara San Rocco	idem
Foresto Sparso	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Villongo	idem
Credaro (1)	idem
Gandosso	idem
Castelli Caleppio (1)	idem
Grumello del Monte	idem
Endine Gaiano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Ranzanico	idem
Bianzano	idem
Monasterolo del Castello	idem
Gaverina	idem
Casazza	idem

Viganò San Martino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Borgo di Terzo	idem
Luzzana	idem
Grone	idem
Berzo San Fermo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Entratico	idem
Trescore Balneario	idem
Cenate di Sopra	idem
Cenate di Sotto	idem
San Paolo d'Argon	idem
Zandobbio	idem
Carrobbio degli Angeli	idem
Chiuduno	idem

PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

15) *Val Camonica*

Ponte di Legno	terr. com. non perimetrato nei parchi dello Stelvio o dell'Adamello al di sopra della linea di livello dei 1400 m.
Temù	idem
Vèzza d'Oglio	idem
Incudine	terr. com. non perimetrato nel parco dell'Adamello al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Edolo	idem
Monno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Corteno Golgi	idem
Malonno	idem
Paisco Loveno	idem
Sellero	idem
Capo di Monte	idem
Ono San Pietro	idem
Cerveno	idem
Lozio	idem
Ossimo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Borno	idem
Piancogno	idem
Angolo	idem
Darfo Boario Terme	idem
Bienno	idem
Berzo	idem
Esine	idem
Gianico	idem
Artogne	idem
Pian Camuno	idem
Pisogne	idem
Rogno	idem
Costa Volpino	idem
Schilpario	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Vilminore	idem
Azzone	idem
Colere	idem

PROVINCE DI BERGAMO - BRESCIA - CREMONA E MANTOVA

16) *Parco dell'Oglio*

Capriolo	terr. com. a ovest della ferrovia Palazzolo-Sarnico.
Palazzolo sull'Oglio (1)	terr. com. a ovest della ferrovia Palazzolo-Sarnico fino all'incrocio con la ferrovia Bergamo-Brescia.
Cedraro (2)	terr. com. a est della strada da Sarnico, Tagliuno, Palazzolo.
Castelli Caleppio (2)	terr. com. a est della strada da Sarnico, Tagliuno, Palazzolo all'Oglio all'incrocio con la ferrovia Bergamo-Brescia.
Palazzolo sull'Oglio (2)	terr. com. a sud della s.s. 573 e a ovest della s.s. 469 fino al confine comunale di Pontoglio.
Pontoglio	intero terr. com.
Urago d'Oglio	idem
Rudiano	idem
Roccafranca	idem
Orzinuovi	idem
Villachiara	idem
Borgo San Giacomo	idem
Verolavecchia	idem
Pontevico	idem

Alfianello	intero terr. com.
Seniga	idem
Ostiano	idem
Volongo	idem
Casalromano	idem
Canneto sull'Oglio	idem
Acquanegra sul Chiese	idem
Marcaria	terr. com. a sud del canale Tartaro dal confine con Redonesco fino alla statale n. 10 (Cremona-Mantova), la strada comunale di collegamento con San Michele in Bosco, Campitello, Borgoforte fino al confine comunale.
Palosco	intero terr. com.
Cividate al Piano	idem
Calcio	idem
Pumenengo	idem
Torre Pallavicina	idem
Soncino	idem
Genivolta	idem
Azzanello	idem
Castelvisconti	idem
Bordolano	idem
Corte de' Cortesi con Cignone	idem
Robecco d'Oglio	idem
Corte de' Frati	idem
Scandolara Ripa d'Oglio	idem
Gabbioneta Binanuova	idem
Pessina Cremonese	idem
Isola Dovarese	idem
Drizzona	idem
Piadena	idem
Calvatone	idem
Tornata	idem
Bozzolo	idem
San Martino dell'Argine	idem
Gazzuolo	idem
Commessaggio	idem
Viadana	terr. com. a nord della linea congiungente il confine con Sabbioneta, il canale Novarolo fino a Squarzanella, indi la strada da San Matteo delle Chiaviche a Cizzuolo e alla golena del Po.

PROVINCIA DI BRESCIA

17) *Iseo e Franciacorta*

Zone	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Marone	idem
Sale Marasino	idem
Sulzano	idem
Monte Isola	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Iseo (1)	terr. com. a est della strada Iseo-Rovato al di sopra della linea di liv. 600 m.
Iseo (2)	terr. com. a ovest della strada Iseo-Rovato al di sopra della linea di liv. 250 m.
Polaveno (1)	terr. com. a nord della viabilità Ponte Zanano-Iseo al di sopra della linea di liv. 800 m.
Polaveno (2)	terr. com. a sud della viabilità Ponte Zanano-Iseo al di sopra della linea di liv. 600 m.
Provaglio d'Iseo	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Monticello Brusati	idem
Ome	idem
Brione	terr. com. al di sopra della linea di liv. 700 m.
Gussago	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Cellatica	terr. com. al di sopra della linea di liv. 300 m.
Paratico	terr. com. al di sopra della linea di liv. 250 m.
Capriolo	idem
Adro	idem
Cortefranca	idem
Erbusco	terr. com. a sud dell'autostrada Milano-Brescia e ad est della strada Adro-Cologne.
Cologne	terr. com. al di sopra della linea di liv. 200 m.
Coccaglio	idem
Rovato	idem

18) *Brescia e Val Trompia*

Collio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1200 m.
Bovegno	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Irma	idem
Pezzaze	idem
Tavernole sul Mella	idem
Marmentino	idem
Lodrino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Marcheno	idem
Gardone Val Trompia	idem

Sarezzo (1)	terr. com. a nord-est della viabilità da Sarezzo a Ponte Zanano e Iseo al di sopra della linea di liv. 800 m.
Sarezzo (2)	terr. com. a sud-ovest della viabilità da Sarezzo a Ponte Zanano e Iseo al di sopra della linea di liv. 600 m.
Lumezzane	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Villa Carcina	terr. com. a est del Mella al di sopra della linea di liv. 400 m.
Concesio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 300 m.
Collebeato	idem
Bovezzo	idem
Nave	idem
Caino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Brescia	terr. com. al di sopra della linea di liv. 300 m.

19) *Val Sabbia e Riviera del Garda*

Bagolino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Anfo	idem
Lavenone	idem
Pertica Bassa	idem
Pertica Alta	idem
Mura	idem
Idro	terr. com. a sud-ovest del T. Vantone al di sopra della linea di liv. 600 m.
	terr. com. a nord-est del T. Vantone al di sopra della linea di liv. 800 m.
Capovalle	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Tresivio Bresciano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Provaglio Val Sabbia	idem
Vobarno	idem
Casto	idem
Bione	idem
Agnosine	idem
Preseglie	terr. com. al di sopra della linea di liv. 600 m.
Vallio	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Gavardo	idem
Paitone	idem
Serle	idem
Nuvolera	terr. com. a sud della strada Sorzana-Botticino al di sopra della linea di liv. 300 m.
Mazzano	terr. com. al di sopra della linea di liv. 300 m.
Rezzato	idem
Botticino	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Limone sul Garda	terr. com. al di sopra della linea di liv. 400 m.
Tremosine	terr. com. al di sopra della linea di liv. 800 m.
Tignale	idem
Gargnano	idem
Magasa	terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m.
Valvestino	idem
Toscolano Maderno	terr. com. a sud-ovest del T. Toscolano al di sopra della linea di liv. 150 m.
	terr. com. a est del T. Toscolano al di sopra della linea di liv. 150 m.
Gardone	terr. com. al di sopra della linea di liv. 150 m.
Salò	terr. com. al di sopra della linea di liv. 200 m.
Roè Volciano	idem
Villanuova sul Clisi	terr. com. a nord del Clisi al di sopra della linea di liv. 800 m.
	terr. com. a sud del Clisi al di sopra della linea di liv. 400 m.
Manerba del Garda	terr. com. compreso in un raggio di 600 m. dalla vetta della Rocca (quota 218).

86A0993

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Jovençan

Con deliberazione della giunta regionale n. 8626 del 13 dicembre 1985, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore generale del comune di Jovençan, adottata con deliberazione consiliare n. 265/C del 12 ottobre 1984.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

86A0852

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Faeto

Con deliberazione n. 8695 del 28 ottobre 1985, resa esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale della regione Puglia ha approvato il piano regolatore generale del comune di Faeto (Foggia) (adottato con delibere consiliari n. 167 e n. 222 dell'anno 1982), alla luce della delibera del C.C. n. 42 del 27 febbraio 1985 di recepimento ed accettazione delle modifiche al predetto strumento urbanistico, introdotte negli atti con deliberazione di giunta regionale n. 10942/1984.

86A1188

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 6 febbraio 1986, n. **251/U.L.**

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Art. 99 - Registrazione dei contratti di appalto.

Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Al direttore generale dell'ANAS
Ai direttori generali
Ai provveditori regionali alle opere pubbliche
Al Magistrato per il Po
Al Magistrato alle acque
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio regioni
Alla Cassa per il Mezzogiorno

Alcune pubbliche amministrazioni, nel sottoporre a registrazione i contratti di appalto dalle medesime stipulati, ritengono che debbano essere allegate tutte le offerte presentate dalle imprese concorrenti, anche se non rimaste deliberatarie (art. 99 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). Ne consegue un maggior esborso a titolo di imposta di registro, a carico della impresa aggiudicataria.

La legittimità di tale adempimento dovrebbe fondarsi sul primo e secondo comma dell'art. 99 citato i quali, nello statuire che i contratti stipulati nella forma prescritta vanno soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici, prescrivono altresì che a tali atti siano «allegati i necessari documenti».

Per addivenire ad uniformità di comportamento da parte delle competenti amministrazioni, si ritiene opportuno fornire le seguenti istruzioni.

Le norme citate non stabiliscono affatto l'obbligo di allegare al contratto, ai fini della registrazione e dell'esazione della relativa imposta, tutti i documenti di gara, ma solo quelli «necessari», cioè i documenti che, attenendo alla formazione, alla dichiarazione e all'approvazione della volontà negoziale (contrattuale), ne costituiscono elementi necessariamente connessi.

Tali certamente non sono le offerte presentate da terzi nel concorrere all'asta pubblica o alla licitazione privata, le quali offerte si collocano in una posizione completamente estranea rispetto alla fattispecie procedimentale sfociata nel contratto d'appalto.

D'altra parte la individuazione del soggetto, che per avere fatto la migliore offerta viene preferito agli altri ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, costituisce esplicazione di attività amministrativa, non già manifestazione di volontà contrattuale, questa risultando esclusivamente dall'incontro tra la volontà dell'Amministrazione espressa nei modi di legge (stipula del contratto e relativa approvazione) e la volontà dell'aggiudicatario, alle quali i terzi sono all'evidenza estranei.

Ne segue che per documenti necessari, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della registrazione, devono intendersi solamente quelli che integrano la volontà contrattuale ed inoltre quelli che rispetto ad essa si pongono come elementi necessariamente connessi.

Pertanto, per esemplificare, può affermarsi che, ai fini della registrazione, al contratto vanno allegati, oltre naturalmente agli atti e documenti che ne fanno parte integrante a norma dell'art. 7, cap. gen. n. 1063/1962, anche e soltanto la delibera di aggiudicazione, l'offerta dell'impresa aggiudicataria e l'atto attinente alla cauzione definitiva.

Del resto anche la commissione centrale delle imposte ha statuito che le offerte fatte da terzi all'asta pubblica o ad una licitazione privata non possono considerarsi parte integrante del successivo contratto di appalto, onde per le stesse non sussiste obbligo di presentarle alla registrazione (comm. centr., sez. XIV, 20 ottobre 1973, n. 12267).

Gli uffici in indirizzo vorranno attenersi per il futuro alle direttive di cui sopra, frattanto cortesemente assicurando.

Il Ministro: NICOLAZZI

86A1204

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 7 febbraio 1986, n. **59078.**

Procedure relative all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante: «Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

All'A.B.I.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confederazione generale italiana artigianato
Alla Confederazione nazionale dell'artigianato C.N.A.
Alla Confederazione artigiana Sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Il termine per la presentazione delle domande di «concessione» del contributo previsto dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 è, come noto, scaduto il 30 aprile 1985.

Le 3.500 richieste di «erogazione» già presentate dalle imprese e definite da questo Ministero hanno posto in evidenza carenze documentali ed incongruenze che ne hanno spesso ritardato l'iter.

Per tali motivi, si è ritenuto opportuno riportare in una nuova circolare tutte le disposizioni vigenti per «l'erogazione» di detti contributi. Le imprese interessate disporranno così di un unico documento di consultazione, sulla base del quale potranno predisporre le richieste di «erogazione» in maniera più agevole e completa ed ottenere quindi, in tempi ancora più brevi degli attuali, l'accreditamento delle somme concesse.

Pertanto, la presente circolare sostituisce le precedenti direttive per «l'erogazione» dei contributi.

1 - *Termini di consegna dei macchinari e di presentazione delle domande di erogazione.*

a) I beni oggetto delle istanze d'agevolazione debbono essere consegnati alle imprese utilizzatrici entro il 30 aprile 1986.

b) Le richieste di «erogazione» del contributo debbono essere presentate o inviate entro il 31 luglio 1988.

2 - *Modalità di erogazione del contributo.*

a) I contributi possono essere erogati soltanto a seguito di apposita domanda.

Le richieste di «erogazione», parziale oppure a saldo, devono essere redatte in carta legale secondo uno degli schemi allegati (allegati *A, B* e *C*), corredate della documentazione negli stessi indicata, ed inoltrate dalle imprese beneficiarie dopo la ricezione del decreto di «concessione» del contributo. Domande e documentazione debbono essere trasmesse in originale ed una copia.

b) Acquisto in via ordinaria.

Il contributo è erogato in unica soluzione a fronte del pagamento dell'intero costo delle macchine agevolate.

c) Acquisto a norma dell'art. 1523 del codice civile (con patto di riservato dominio) o della legge n. 1329/65 (legge Sabatini).

Possono essere presentate due richieste di erogazione, ciascuna per un importo pari al 50% del contributo concesso. La prima quota di contributo è erogata a fronte del pagamento del 20% del costo dei beni al netto dell'IVA.

L'erogazione della seconda quota a saldo avviene su esibizione di documentazione di spesa comprovante l'avvenuto pagamento del 60% del costo dei beni al netto dell'IVA.

Per gli acquisti a norma della legge n. 1329/65 (legge Sabatini) la dichiarazione liberatoria comprovante l'importo effettivamente pagato dall'acquirente (allegato *G*) dovrà essere rilasciata dall'istituto di credito a medio termine, anziché dal venditore dei macchinari.

d) Acquisizione mediante locazione finanziaria.

Possono essere presentate due richieste di erogazione, ciascuna per un importo pari al 50% del contributo concesso.

La prima quota di contributo è erogata a fronte del pagamento dell'acconto e del primo canone periodico.

Per acconto si intende il canone o i canoni anticipati versati contestualmente o successivamente alla stipula del contratto e anteriormente al primo canone periodico.

L'erogazione a saldo può essere richiesta a seguito dell'avvenuto pagamento di canoni per un ammontare pari al 60% del costo dei beni al netto dell'IVA.

3 - *Revoca del contributo.*

Il contributo è revocato nel caso in cui l'impresa, durante il triennio successivo alla data di consegna delle macchine acquistate con il contributo dello Stato, distragga le stesse dall'uso previsto, sia dichiarata fallita o sia ammessa a concordato preventivo.

Il contributo potrà altresì essere revocato qualora questo Ministero, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, anche mediante sopralluoghi, riscontri irregolarità o mancanza di requisiti.

4 - *Restituzione del contributo.*

Qualora il contributo sia stato tutto o in parte indebitamente percepito, il relativo importo dovrà essere restituito dall'impresa, maggiorato di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data dell'ordine di acquisto, ferme restando le iniziative che questo Ministero sarà tenuto ad adottare, ove nei fatti si ravvisino estremi di reato.

Le somme da rimborsare dovranno essere versate alle entrate di bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

SCHEMA

di richiesta di erogazione del contributo in favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane, *per le operazioni di acquisto in via ordinaria.*

Luogo e data ....

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

N. POS. 00/....../A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo, in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del ....
la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

Chiede

l'erogazione del contributo di Lit. .... mediante accredito sul c/c n. .... presso la Banca ....
in ....

Allega alla presente:

a) attestazione del costruttore o del fornitore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione (allegato *D*);

b) bolla di consegna in originale o in copia autenticata dal notaio;

c) fattura in originale o in copia autenticata dal notaio;

d) dichiarazione rilasciata dal venditore, avente valore di quietanza liberatoria (allegato *E*);

e) certificato di vigenza o, per le imprese artigiane, analogo documento;

f) dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante «di essere in attività e di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa».

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri
....
Firma ....

ALLEGATO *B*

SCHEMA

di richiesta di erogazione di una prima quota pari al 50% del contributo in favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane, *per le operazioni di acquisto a norma dell'art. 1523 del codice civile, (con patto di riservato dominio) o della legge n. 1329/65 (legge Sabatini).*

Luogo e data ....

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

N. POS. 00/....../A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo, in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del ....
la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

Chiede

l'erogazione del contributo di Lit. .... mediante accredito sul c/c n. .... presso la Banca ....
in ....

Allega alla presente:

a) attestazione del costruttore o del venditore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione (allegato *D*);

b) bolla di consegna in originale o in copia autenticata dal notaio;

c) fatture in originale o copia autenticata dal notaio, relative ai pagamenti corrispondenti almeno al 20% del costo della macchina al netto dell'IVA;

d) dichiarazione rilasciata dal venditore (allegato *F*) o, nei casi di acquisto ai sensi della legge Sabatini, dall'istituto di credito a medio termine (allegato *G*), avente valore di quietanza liberatoria, per un importo pari ad almeno il 20% del costo della macchina al netto dell'IVA;

e) contratto di acquisto in originale o in copia autenticata dal notaio, registrato (qualora non sia già stato presentato in sede di richiesta di concessione);

f) dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante «di essere in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e di non essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale».

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri
....
Firma ....

La richiesta di erogazione della *seconda quota* di contributo, a saldo, dovrà essere redatta secondo il medesimo schema e corredata della seguente documentazione:

a) fatture in originale o in copia autenticata dal notaio, relative ai pagamenti corrispondenti almeno al 60% del costo della macchina al netto dell'IVA;

b) dichiarazione rilasciata dal venditore (allegato *F*) o, nei casi di acquisto ai sensi della legge Sabatini, dall'istituto di credito a medio termine (allegato *G*), avente valore di quietanza liberatoria, per un importo pari ad almeno il 60% del costo della macchina al netto dell'IVA;

c) certificato di vigenza o, per le imprese artigiane, analogo documento;

d) dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante «di essere in attività e di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa».

ALLEGATO *C*

SCHEMA

di richiesta di erogazione di una prima quota pari al 50% del contributo in favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane, *per le operazioni di locazione finanziaria.*

Luogo e data ....

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

N. POS. 00/....../A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo, in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del ....
la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

Chiede

l'erogazione del contributo di Lit. .... mediante accredito sul c/c n. .... presso la Banca ....
filiale di ....

Allega alla presente:

a) attestazione del costruttore o del fornitore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione (allegato *D*);

b) bolla di consegna, in originale o in copia autenticata dal notaio;

c) attestazione di avvenuta consegna e accettazione, rilasciata su moduli della società locatrice;

d) fatture in originale o in copia autenticata dal notaio, relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone;

e) dichiarazione rilasciata dalla società di locazione finanziaria attestante le date dei versamenti dell'acconto e dei canoni periodici, nonchè i numeri e le date delle relative fatture (allegato *H*);

f) contratto di locazione finanziaria, in originale o in copia autenticata dal notaio, registrato (qualora non sia stato già presentato);

g) dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante «di essere in attività, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa e di non essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale».

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri
....
Firma ....

La richiesta di erogazione della *seconda quota* di contributo, a saldo, dovrà essere redatta secondo il medesimo schema e corredata della seguente documentazione:

a) fatture in originale o in copia autenticata dal notaio, relative ai pagamenti dei canoni corrispondenti almeno al 60% del costo della macchina al netto dell'IVA;

b) dichiarazione rilasciata dalla società di locazione finanziaria attestante le date dei versamenti dei successivi canoni periodici, nonchè i numeri e le date delle relative fatture (allegato *H*);

c) certificato di vigenza o, per le imprese artigiane, analogo documento;

d) dichiarazione su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante «di essere in attività e di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell'impresa».

ALLEGATO *D*

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del costruttore o del venditore)
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... dichiara che la macchina
....
(descrizione, modello, n. matricola, se disponibile)
di cui all'ordine n. .... del......................... della ditta
....
(nome e ragione sociale della richiedente o della società locatrice)
è di nuova fabbricazione.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:
Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta ....
Firma ....

Luogo e data ....

N.B. — L'attestazione di nuova fabbricazione può essere rilasciata dal costruttore o dal fornitore e deve essere scritta in lingua italiana.

ALLEGATO *E*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(per gli acquisti effettuati in via ordinaria)

La sottoscritta ....
(venditore)
con riferimento all... fattur... n. .... del ....
emess.. a carico dell'acquirente..
attesta che, la stessa ditta acquirente ha provveduto al versamento dell'intero ammontare fatturato del quale viene data, con la presente, quietanza liberatoria.

Timbro del venditore e firma

....

ALLEGATO *F*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(per gli acquisti effettuati a norma dell'art. 1523 del codice civile patto di riservato dominio)

Con riferimento al contratto di vendita stipulato in data.........
ai sensi dell'art. 1523 del codice civile tra ....
(venditore)
e la ditta ....
(acquirente)
si attesta che, alla data odierna, la ditta predetta ha effettuato i seguenti pagamenti, per i quali viene data, con la presente, quietanza liberatoria:

L. .... in data ....
(fattura n. .... del..);
L. .... in data ....
(fattura n. .... del..);
....
....

Luogo e data ....

Timbro del venditore e firma

....

ALLEGATO *G*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(per gli acquisti effettuati a norma della legge n. 1329/1965 - legge Sabatini)

Con riferimento al contratto di vendita stipulato in data.........
ai sensi della legge n. 1329/1965 (senza ricorso al contributo in conto interessi) tra ....
(istituto di credito a medio termine)
e ....
(acquirente)
si attesta che, alla data odierna, la ditta ....
ha effettuato i seguenti pagamenti:

L. .... in data ....
L. .... in data ....

Timbro dell'istituto e firma

....

N.B. — La dichiarazione deve essere rilasciata dall'istituto di credito a medio termine.

ALLEGATO *H*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(per le acquisizioni in locazione finanziaria)

Con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. ....
stipulato il ....
tra ....
(locatore)
e..,
(conduttore)
si attesta che la ditta locataria ha effettuato i seguenti versamenti:

A titolo di acconto:
L. .... in data ....
(fattura n. .... del..);

A titolo di canoni periodici:
1° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del..);
2° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del..);
....
....
....

Si rilascia per quietanza dei pagamenti sopraindicati.

Luogo e data..

Timbro della società locatrice e firma

....

N.B. — L'attestazione deve essere rilasciata dalla società locatrice

86A1235

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nelle scuole magistrali

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 settembre 1958, n. 165;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 181;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro il 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1976, registro 6, foglio 347, con il quale sono state approvate le tabelle organiche delle scuole magistrali;
Visto il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1985 con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressosi nell'adunanza del 30 settembre 1985, sono stati stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti delle prove d'esame del concorso a posti di preside nelle scuole magistrali;

Decreta:

Art. 1.

E indetto concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nelle scuole magistrali.

Al numero dei posti messi a concorso vanno aggiunti quelli che si renderanno comunque vacanti e disponibili al 10 settembre 1986 e al 10 settembre 1987.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso, di cui al precedente art. 1, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo effettivamente prestato.

Si considera soltanto il servizio prestato, effettivamente, nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima dell'ammissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università italiana per stranieri;

ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349, il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto;

c) appartengano ai ruoli della scuola magistrale, oppure abbiano titolo al trasferimento o al passaggio di cattedre d'insegnamento della scuola magistrale.

Ai fini dell'ammissione al concorso direttivo bandito con il presente decreto, sono da considerare equiparati ai ruoli del personale docente della scuola magistrale coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Al medesimo concorso sono, altresì, ammessi sempre se in possesso dei requisiti elencati nei punti *a*) e *b*), i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 3.

Titoli e prove d'esame - Valutazione

Del presente decreto fanno parte integrante la tabella dei titoli valutabili (allegato *A*) e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame (allegato *B*) stabiliti con decreto ministeriale 25 ottobre 1985.

I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di partecipazione, secondo le prescrizioni dell'art. 6 del presente decreto.

I titoli in questione devono essere, altresì, comprovati da appositi documenti rilasciati, dalle autorità ed uffici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e si svolgeranno a Roma.

Il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgerà la prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 4 aprile 1986.*

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove, muniti di valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per titoli di servizio e 8 per titoli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28/40.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Termine - Esclusione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata, con raccomandata insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e con i documenti numerati in ordine progressivo, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli (comprese le pubblicazioni) per via gerarchica.

La domanda di ammissione al concorso, si considera prodotta in tempo utile purchè spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza soprafissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e quelli che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 36 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o l'ufficio presso il quale risultano comandati e la data di inizio del comando);

e) data dellà prima nomina in ruolo nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.

E fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione I, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti, o delle comunicazioni relative al concorso;

g) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autenticata. Qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, anche il relativo certificato rilasciato dall'Università degli studi o dall'istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il concorrente non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonchè ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola.

Nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alle competenti autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi, sulla base degli atti d'ufficio circa gli eventuali provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare a carico dell'istante;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre per documentare gli *status* di cui all'art. 2, lettera *b*), terzo comma, del presente bando;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

7) breve *curriculum* in carta semplice, datato e firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario della carriera percorsa, nochè dell'attività didattica e culturale svolta;

8) elenco datato e firmato dal candidato, in duplice copia, su carta semplice, dei documenti e dei titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) elenco datato e firmato dal candidato, in duplice copia, su carta semplice, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate, insieme con la domanda e con gli allegati, in unico esemplare. Non saranno prese in cosiderazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate;

10) certificato di abilitazione comprovante il diritto al passaggio a cattedre d'insegnamento della scuola magistrale. I presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, debbono certificare la votazione di sette decimi, richiesta per la loro partecipazione al concorso, di cui all'art. 2, lettera *c*), terzo comma, del presente bando.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili, nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 7 del presente decreto devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nelle scuole, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e di cultura debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti dei concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami, o per soli titoli e il punteggio conseguito.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti espressamente dall'amministrazione per comprovare soltanto le priorità previste dall'art. 7, quinto comma, del presente bando.

Coloro i quali non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 7.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alla prova d'esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e dei punti attribuiti per i titoli esibiti.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi per il conferimento dei posti messi a concorso.

È esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, i titoli e le pubblicazioni inviati con la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega per il ritiro, autenticata nella firma, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 305

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, A POSTI DI PRESIDE NELLA SCUOLA MAGISTRALE.

A - SERVIZIO
Massimo punti 12

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato come professore dei ruoli dei docenti laureati o diplomati negli istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio prestato quale preside di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,20.

3) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside incaricato o di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 1,60.

Il punteggio sopra indicato è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

4) Per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a 6 mesi): punti 0,80.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche in casi di esonero dall'insegnamento o per attendere proprio a detti incarichi.

5-*a)* Per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza: punti 0,40.

b) Per ogni anno di incarico di membro della giunta esecutiva del consiglio d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica: punti 0,25.

c) Per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante o della commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932: punti 0,15.

I punteggi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina in ruolo o con esonero dall'insegnamento; i punteggi non sono cumulabili tra loro sempre che riguardino il medesimo anno scolastico.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso nel ruolo di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto, a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

B - TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA
Massimo punti 8

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode.	punti	2
con voti 110/110.	»	1,60
con voti da 99 a 109/110.	»	1,20
con voti da 88 a 98/110	»	0,40
per ogni altra laurea	»	0,40

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri e riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno: punti 0,20.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (compreso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo): punti 1.

Per la stessa cattedra (tabella - classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per i titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per ogni abilitazione conseguita compresa anche quella corrispondente alla classe di concorso cui è ricondotto l'insegnamento di titolarità): punti 0,20.

Per la stessa classe di abilitazione sarà valutata una sola idoneità.

5) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per esami e titoli: punti: 0,50.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

6) Per l'inclusione in gradutatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, per ciascuna: punti 1,70.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

7) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico: punti 0,80.

8) Per l'inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie: punti 0,80.

9) Maturità in concorsi universitari o libera docenza: punti 0,40 (tale punteggio non è cumulabile: si da luogo ad una sola valutazione).

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80. (Ai sensi della legge 23 novembre 1951, n. 1340, l'attività svolta in qualità di assistente volontario in presenza di certificato che attesti la qualifica di lodevole è valutata in ragione di un terzo).

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di punti 3,00.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verrano detratti i seguenti punti: per sanzioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969 e purchè non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione):

per una censura . . . . punti 0,40
per ogni censura in più. . . . . » 0,70
per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . . . . » 2,00
per ogni mese di sospensione in più . . . . » 0,80
per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni quindici . . . . » 0,30

ALLEGATO *B*

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER LE PROVE D'ESAME

Prova scritta

La prova scritta è intesa ad accertare, nei candidati, le conoscenze e gli orientamenti sugli attuali problemi della scuola e, in particolar modo, sulle finalità formative e di specifica preparazione culturale della scuola magistrale e sulle prospettive di questo tipo di scuola nella riforma dell'ordinamento scolastico secondario. Il candidato farà riferimento alla sua concreta esperienza di insegnante e, se opportuno, alla recente bibliografia relativa alle strutture scolastiche, alle finalità educative, alle metodologie.

Prova orale

Il candidato dovrà mostrare di possedere non solo una aggiornata preparazione relativa alle discipline che insegna e ai connessi problemi didattici ma una sufficiente conoscenza dei problemi culturali e didattici inerenti al quadro disciplinare della scuola magistrale.

In particolare il candidato dovrà dimostrare:

1) conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti e delle istituzioni scolastiche e formative;

2) conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente, stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 417 e n. 420 del 31 maggio 1974, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974);

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo), con i corsi regionali di formazione professionale, con l'Università e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali «curricula» anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi);

3) conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:

a) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture umane, professionali, materiali e organizzative ed entro quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri dell'articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari;

4) conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:

a) cenni di psicopedagogia e di sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoinformazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e della unità dell'apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo); e i sussidi didattici (scelta ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate;

5) conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonché dei problemi amministrativi, economici e finanziari attinenti alle attività di eventuali aziende annesse;

6) problemi specifici della scuola magistrale e della scuola materna con riferimento a:

a) scuola magistrale;

1) obiettivi formativi e didattici della scuola magistrale; contenuti, mezzi e metodi per raggiungerli; criteri metodi e tecniche di valutazione. Un particolare approfondimento dovrà essere riservato al problema della programmazione educativa nella scuola materna, che costituisce uno dei compiti essenziali dell'educatrice di questa scuola;

2) la condizione giovanile nella società attuale; problemi psicologici dell'adoloscenza; il comportamento deviante (un particolare approfondimento — in questo settore — dovrà riguardare il problema dell'educazione sessuale dell'adoloscente ed il problema della droga);

3) il raporto della scuola con la società: la gestione democratica della scuola; composizione, funzionamento, attribuzione degli organi collegiali;

4) la figura e il ruolo del preside della scuola magistrale;

5) metodologia della ricerca e della sperimentazione educativa;

6) criteri, metodi e tecniche per la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti;

7) anno di formazione;

b) scuola materna:

1) evoluzione delle istituzioni per l'educazione infantile, con particolare riguardo all'Italia;

2) il ruolo della scuola materna nella società contemporanea (un particolare approfondimento al ruolo compensatorio e decondizionante dell'educazione prescolastica);

3) funzione, struttura, autonomia istituzionale e didattica; organizzazione e servizi; organi collegiali della scuola materna nel vigente ordinamento scolastico;

4) i principi pedagogici, psicologici dei vigenti «Orientamenti per la scuola materna statale» (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969);

5) i rapporti tra scuola materna e famiglia; tra scuola materna e scuola elementare;

6) il ruolo dell'educatore di scuola materna e degli altri operatori scolastici.

Nel corso del colloquio su uno o più dei suddetti argomenti, il candidato dovrà dimostrare di conoscere le fonti e la bibliografia essenziale dei problemi trattati e di sapervisi orientare.

86A1205

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, facoltà di economia marittima, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1984, si svolgeranno presso i locali dell'Istituto universitario navale, via Acton, 38, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 marzo 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 7 marzo 1986, ore 9.

86A1262

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a centocinquantuno posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli ispettorati del lavoro, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli ispettorati del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a centocinquantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli ispettorati del lavoro, da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti 7
Liguria	» 7
Lombardia	» 30
Veneto	posti 30
Friuli-Venezia Giulia	» 9
Emilia-Romagna	» 21
Toscana	» 11
Umbria	» 4
Marche	» 2
Lazio	» 2
Abruzzo	» 2
Molise	» 1
Campania	» 5
Puglia	» 3
Basilicata	» 2
Calabria	» 5
Sardegna	» 10

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

PROVA SCRITTA

Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine Olivetti, di un brano letterario commerciale o burocratico, alla velocità di centottanta battute al minuto primo.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà, sulle materie appresso indicate:

1) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) nozioni elementari di statistica;

3) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola dell'obbligo).

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere la prova predetta.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titolo di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elenchi in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un cerficato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invaldi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 384

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello).........................
....
nato a .... (provincia di...............................)
il .... domiciliato in.............. c.a.p. ....
(provincia di ....) via......................... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centocinquantuno posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli ispettorati del lavoro, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)...

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;
b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..............;
c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via.................................
città .... in data...;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)..;
f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione..............................
con la qualifica di ....
dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione .... con la qualifica di.............................
dal .... al...
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);
g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data,.................................

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)...

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il ....»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1092

Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantacinque posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva-atipica dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 313, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle vacanze di personale al 31 dicembre 1983, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede in Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a duecentocinquantacinque posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare nelle seguenti sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti 50
Lombardia	» 65
Friuli-Venezia Giulia	» 40
Veneto	» 40
Emilia-Romagna	» 50
Provincia autonoma di Trento	» 10

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloró ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative la concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

PROVE SCRITTE

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;
2) risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria;
3) nozioni di legislazione sociale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di centottanta battute al minuto primo.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle materie appresso indicate:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
2) compiti di istituto;
3) nozioni di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 18 aprile 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale di collocatore, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 394

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ....
....
nato a .... (provincia di..)
il .... domiciliato in..
c.a.p. .... (provincia di ....)
via .... n...............
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a duecentocinquantacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)...

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..............;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via...................................
città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)..;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione ....
con la qualifica di ....
dal ....ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione...
con la qualifica di ....
dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)..

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il...»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di.................»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1093

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale per l'area di impiego attività radiomisure.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuola italiana statale o parificata, ovvero del diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, dalla scuola europea;

2) gli aspiranti devono avere i titoli validi per svolgere attività di volo commerciale, aver maturato almeno dodici anni di esperienza di volo di cui almeno otto come comandante responsabile del volo su velivoli di peso non inferiore a 5.700 kg e almeno cinque con funzioni direttive nell'area di impiego professionale radiomisure;

3) età non superiore a 55 anni (1);

4) conoscenza della lingua inglese;

(1) Il limite di età è stato elevato ad anni 56 con deliberazione 21 gennaio 1986, n. 16, del consiglio di amministrazione dell'AAAVTAG.

5) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

6) idoneità fisica all'impiego che l'Azienda accerta mediante visita medica;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti viene disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale dell'Azienda.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante ed indirizzata alla Direzione generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (via Salaria, 716 - 00199 Roma), dovrà pervenire, od essere presentata al predetto ufficio, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenute amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto dove è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

g) il possesso dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2, nonché l'elencazione dei tipi di velivoli sui quali ha svolto l'attività di volo e su cui risulta abilitato, e le ore di volo effettuate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se abbiano prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il domicilio o recapito al quale ricevere tutte le comunicazioni e, possibilmente, anche il recapito telefonico.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare, in originale o in copia autenticata, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la certificazione dei requisiti di cui al punto 2) del precedente art. 2 nonché la certificazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 5.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti di cui al precedente comma determina l'esclusione dal concorso.

Gli aspiranti debbono altresì dichiarare nella domanda di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

L'omissione dell'autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcune delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a)* a *i)* dà luogo all'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato

nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'Azienda assicura la massima riservatezza durante tutta la fase di espletamento del concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà di 12 punti così ripartiti:

a) fino ad un massimo di 5 punti da attribuire in funzione degli anni di esperienza professionale maturata in posizione di direzione, con spiccata autonomia, di rilevanti settori, uffici, unità produttive attinenti l'area di impiego di una unità di volo operativa, in ragione di 0,50 per ogni anno;

b) fino a 2 punti per elaborati, anche se prodotti in collaborazione e purché siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge, su argomenti relativi all'area per cui si concorre;

c) fino ad un massimo di 5 punti per il tipo di attività di volo svolta, ivi comprese le abilitazioni professionali conseguite e tuttora possedute nonché quelle per la condotta dei vari tipi di aeromobili plurimotori, per corsi effettuati e per attività professionali, generiche e specialistiche nel settore radiomisure, svolte in Italia e all'estero;

d) fino a 2 punti per il diploma di laurea elevabili a 6 punti per il diploma di laurea in ingegneria elettronica o aerospaziale.

La commissione determinerà, prima di procedere all'esame dei titoli, i criteri per l'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*).

Sono ammessi ad un colloquio i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 7 di cui almeno 2 per il titolo di cui al punto *a*) e almeno 2 per il titolo di cui al punto *c*).

Il colloquio verterà sulle attività risultanti dai titoli di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*), nonché su argomenti relativi all'area d'impiego professionale.

La commissione esaminatrice a seguito del colloquio dovrà emettere un giudizio di idoneità. Agli idonei verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 3 punti.

La inadeguata conoscenza della lingua inglese, accertata in sede di colloquio, è causa di esclusione dalle graduatorie degli idonei.

Art. 6.

Comunicazione e documenti d'identità

La data, la sede e l'ora in cui avrà luogo il colloquio sarà comunicata in tempo utile ai concorrenti, a mezzo posta raccomandata.

Gli aspiranti dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7.

Proclamazione del vincitore

La commissione esaminatrice al termine delle operazioni concorsuali formerà la graduatoria degli idonei.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e proclama il vincitore del concorso.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina Visita medica

Ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione in impiego, l'aspirante proclamato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) copia del brevetto di pilota di terzo grado, in corso di validità;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) un documento militare, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali o di enti pubblici di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, eccezion fatta per il brevetto di cui al punto *e*), ma dovranno presentare — nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, l'aspirante di cui al primo comma del presente articolo, nel frattempo, sarà sottoposto a visita medica a cura dei sanitari designati dall'Azienda.

All'aspirante che sarà giudicato non idoneo fisicamente verrà data, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, opportuna comunicazione con la specificazione dei motivi della inidoneità.

Lo stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, può richiedere visita di appello, facendo pervenire all'Azienda apposita domanda, in carta legale, corredata da un certificato medico.

Nei casi di seguito specificati verranno adottati immediati provvedimenti di decadenza dal diritto alla nomina:

1) nei confronti dell'aspirante che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti dell'aspirante dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti dell'aspirante non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti dell'aspirante dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

I provvedimenti di decadenza di cui al presente articolo saranno adottati dal Direttore generale.

Art. 9.

Assunzione in servizio

L'avente titolo all'assunzione è nominato in prova, nella qualifica di dirigente. Al dipendente in prova si applicano le norme ed il trattamento economico previsti per i dirigenti dell'AAAVTAG.

Il provvedimento di nomina in prova viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

La nomina in prova dell'avente titolo all'assunzione che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissato, decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni. La mancata assunzione del servizio, nel termine stabilito, se non giustificata, comporta la decadenza dalla nomina.

La nomina definitiva viene conferita dopo il superamento del prescritto periodo di dieci mesi di prova. Il relativo provvedimento viene adottato dal presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunicato all'interessato.

Il periodo di prova è computato come servizio valido a tutti gli effetti purché sia stata conferita la nomina definitiva.

Schema di domanda

All'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale - Via Salaria, 716 - 00199 ROMA

... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico ad un posto di dirigente in prova di codesta Azienda per l'area di impiego «radiomisure», indetto con delibera del consiglio di amministrazione n. 193 del 17 dicembre 1985, modificata con delibera n. 16 del 21 gennaio 1986.

A tal fine ... sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (2) ... .,

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito il ....;
presso l'istituto ....;

e) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso;

f) di essere abilitato sui seguenti velivoli, sui quali ha effettuato le ore di volo a fianco di ciascuno indicate:

velivolo .... ore ....;
velivolo .... ore ....;
velivolo .... ore ....;

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ....;

h) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione e cioe presso .... e di essere cessat... a causa di ....

... sottoscritt... dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

....

... sottoscritt... allega la presente domanda:

a) il titolo di studio (5);

b) i seguenti documenti certificanti il possesso dei requisiti di cui al punto 2) dell'art. 2 del bando di concorso (5):

....
....
....

c) i seguenti documenti certificanti i titoli di merito di cui all'art. 5 del bando di concorso (5):

....
....

Data, ...

Firma

....
(da autenticare nelle forme di legge)

---

(1) Indicare nell'ordine cognome e nome.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della cancellazione o della non iscrizione nelle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano intervenuti amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), le eventuali misure di prevenzione, specificandone la natura.

(4) La dichiarazione non deve essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(5) In originale o in copia autenticata.

86A1163

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina da destinare al servizio di ostetricia e ginecologia;

un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Menaggio (Como).

86A1178

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unita sanitaria locale n. 36, a:

un posto di collaboratore amministrativo per il servizio amministrativo - unità operativa amministrazione del personale dipendente;

un posto di collaboratore amministrativo per il servizio amministrativo - unità operativa economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

86A1173

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologica;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

86A1209

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 70

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 70, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia patologica;

un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente medico di chirurgia generale per il pronto soccorso;

cinque posti di operatore professionale coordinatore-caposala;

un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Legnano.

86A1220

REGIONE VENETO

Concorso riservato, concorsi pubblici a pubbliche selezioni per chiamata diretta a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È indetto concorso riservato, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di veterinario dirigente - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l''unità sanitaria locale n. 17, a:

due posti di veterinario collaboratore - sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di veterinario collaboratore - igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - igiene, epidemiologia e sanità pubblica - responsabile settore igiene;
un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di medicina - medicina legale e delle assicurazioni;
un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - medicina del lavoro;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - pediatria;
due posti di biologo collaboratore - ruolo sanitario - biologi;
un posto di chimico collaboratore - ruolo sanitario - chimici.

Sono indette pubbliche selezioni per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di operatore tecnico addetto al canile - ruolo tecnico - operatori tecnici;
tre posti di operatore tecnico disinfettore - ruolo tecnico - operatori tecnici.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

86A1237

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

due posti di assistente medico del servizio di radiologia per lo stabilimento ospedaliero di Monselice;

un posto di assistente medico della divisione di cardiologia per lo stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A1171

Concorso ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bovolone (Verona).

86A1172

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di medicina legale;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base;
un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base;
un posto di assistente medico - servizio di psichiatria;
un posto di operatore professionale dirigente - capo dei servizi sanitari ausiliari;
un posto di operatore professionale dirigente - direttore didattico;
tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
tredici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere psichiatrico;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio medico;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - assistente sanitaria visitatrice;
un posto di operatore professionale di seconda categoria - puericultrice;
tre posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;
un posto di direttore amministrativo capo servizio personale, patrimoniale e legale;
un posto di vice direttore amministrativo - servizio di segreteria organi collegiali e affari generali;
tre posti di collaboratore amministrativo;
tre posti di assistente amministrativo;
tre posti di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore tecnico - lavanderia;
un posto di operatore tecnico - idraulico e conduttore di generatori di vapore;
un posto di operatore tecnico - cucina;
un posto di operatore tecnico - sartoria;
un posto di agente tecnico - servizi tecnico economali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carmagnola (Torino).

86A1224

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

Ruolo sanitario:

un posto di biologo collaboratore;
tre posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di radiologia medica.

Ruolo amministrativo:

due posti di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Ruolo tecnico:

un posto di giardiniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A1236

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Selezione pubblica ad un posto di operatore tecnico autista presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico autista presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A1267

OSPEDALE «LUIGI SACCO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ospedaliero di pneumologia - medici - ruolo sanitario;
un posto di primario ospedaliero di chirurgia toracica - medici - ruolo sanitario;
due posti di tecnico sanitario di laboratorio medico - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di prima categoria - ruolo sanitario da assegnare all'unità operativa trasfusionale;
due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - medici - ruolo sanitario vacanti presso il servizio di radiologia medica;
due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - medici - ruolo sanitario vacanti presso la divisione di chirurgia toracica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

86A1212

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ospedaliero della divisione di medicina generale;
un posto di primario ospedaliero della sezione di neonatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A1174

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221